BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EMERGENZA ABITATIVA UBICATI IN VIA DI VITTORIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BOLOGNA E TEMPORANEAMENTE CONCESSI IN CONVENZIONE AL COMUNE DI CALDERARA DI RENO (BO)

Ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 18/04/2024 con cui è stata approvata la CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE D'USO DI N. 4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BOLOGNA, DA DESTINARE A NUOVE ASSEGNAZIONI DA GRADUATORIA ERP DEL COMUNE DI CALDERARA DI RENO.

Preso atto che in data 24/04/2024 è stata sottoscritta la Convenzione sopra indicata da entrambe le parti come da Repertorio n. 8924/2024 del Comune di Bologna.

Ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 19/03/2026 con cui è stata approvata la Convenzione PER LA CONCESSIONE D'USO DI N. 5 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BOLOGNA, DA DESTINARE A NUOVE ASSEGNAZIONI DA GRADUATORIA ERP DEL COMUNE DI CALDERARA DI RENO.

Preso atto che in data 07/04/2026 è stata sottoscritta la Convenzione sopra indicata da entrambe le parti come da Repertorio n. 11264/2026 del Comune di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 24 dell'08/08/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del vigente Regolamento di Edilizia Residenziale Pubblica, approvato dal Comune di Calderara di Reno con deliberazione di Consiglio n. 100 del 19/11/2013 e s.m.i.;

si provvede all'assegnazione di alloggi di emergenza mediante concorso pubblico indetto dal Comune di Calderara di Reno (BO);

Per la formulazione della graduatoria viene pubblicato il presente bando che prevede la **presentazione delle domande a partire dal 06/11/2026 al 20/11/2026 alle ore 11:00.**

La formulazione della graduatoria avverrà secondo quanto previsto dai Regolamenti di E.R.P. sopracitato e meglio specificato ai successivi punti 6, 7 e 8 del presente bando.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione dovranno presentare domanda su modulo predisposto da ASP Seneca:

A) presso lo sportello casa del Comune di Calderara di Reno sito in P.zza Marconi n. 7 a cui è possibile accedere **esclusivamente previo appuntamento** telefonando al numero 051/6878107 e al numero 051/6878114;

B) tramite invio telematico all'indirizzo di Posta elettronica certificata di ASP SENECA: asp-seneca@cert.provincia.bo.it – in questo caso la domanda dovrà essere interamente compilata, già sottoscritta e firmata con allegata una fotocopia di un valido documento di identità dell'intestatario. **Nel caso in cui l'invio sia effettuato tramite una PEC di cui il richiedente non sia intestatario, è necessario allegare anche una delega, firmata dal soggetto richiedente, all'invio della domanda da parte del soggetto intestatario della PEC.**
Nel caso in cui l'invio sia effettuato tramite PEC dell'intestatario con firma digitale non occorre allegare il documento d'identità.

Le domande presentate o pervenute dopo la scadenza di cui sopra saranno escluse dal concorso, intendendosi valide le domande presentate **con data di partenza**, entro i termini.

Altresì sono escluse le domande che non siano sottoscritte con le modalità previste dal presente bando.

1) REQUISITI DI ACCESSO AL BANDO

I requisiti di accesso attengono ai seguenti fatti o qualità del nucleo familiare avente diritto all'inserimento nella graduatoria, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 24/2001 e della deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 154 del 06/06/2018:

A) la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente.

Il presente requisito attiene al possesso di almeno uno fra i seguenti stati:

1) essere cittadino italiano;
2) essere cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
3) essere familiare di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
4) essere titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2 del D. Lgs. 19 novembre del 2007, n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
5) essere cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
6) essere cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di **permesso di soggiorno almeno biennale**;

In caso di permesso di soggiorno scaduto, è ammissibile la domanda di accesso alla graduatoria qualora sia stata fatta domanda di rinnovo.

Al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, il richiedente dovrà essere in possesso del permesso di soggiorno almeno biennale, valido al momento di presentazione della domanda. In caso contrario verrà escluso dalla graduatoria.
Il requisito della cittadinanza è richiesto in possesso del solo richiedente.

B) Situazione Abitativa

È necessario il possesso di uno dei seguenti requisiti:

1. Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda, e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risieda anagraficamente in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto mediante convalida emanata dall'autorità giudiziaria competente
2. Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda, e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risieda anagraficamente in un alloggio a titolo precario procurato dal comune su specifico progetto del servizio sociale;
3. Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda, e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione abbia ricevuto una formale comunicazione dal proprietario dell'alloggio in locazione nel quale si comunica la disdetta del contratto in essere oppure il non rinnovo del contratto o il termine locatorio.

C) Situazione economica del nucleo familiare richiedente

1) Il limite della situazione economica per l'accesso è calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013 e s.m.i., in base all'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) e al patrimonio mobiliare. I limiti di reddito relativi all'ISEE e al patrimonio mobiliare sono aggiornati, ai sensi dell'art. 15, comma 2, L.R. n. 24/2001, dal dirigente del Servizio regionale competente per materia con cadenza triennale;
2) Limiti:
 - il valore ISEE non deve superare Euro 20.217,01 e successive rivalutazioni;
 - il patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore a Euro 41.249,60;

3) Per verificare il rispetto di tali valori si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.
4) I valori economici indicati sono da intendersi modificati implicitamente ogni qual volta intervengano integrazioni normative in materia.
5) Ai fini dell'assegnazione tali requisiti reddituali devono essere in possesso del cittadino richiedente e del suo nucleo familiare al momento di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni di punteggio.

I richiedenti, al momento della domanda, dovranno essere in possesso almeno della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE (DSU) resa ai sensi della normati va vigente, pena l'esclusione dalla graduatoria.

D) Presa in carico del servizio sociale

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda, risulti preso in carico dal Servizio Sociale Territoriale del Comune di Calderara di Reno da almeno 6 mesi e sia stato beneficiario negli ultimi 6 mesi di almeno un servizio/ intervento erogato dall'SST oppure abbia un percorso progettuale attivo e partecipato di presa in carico.

E) Residenza

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda, risieda anagraficamente nel Comune di Calderara di Reno da almeno un anno.

F) Collocazione in graduatoria ERP

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda, risulti utilmente collocato nell'ultima Graduatoria ERP in essere del Comune di Calderara di Reno.

2) <u>NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE</u>

1) La domanda di accesso alla graduatoria, corredata della documentazione richiesta, è presentata dai nuclei familiari individuati dall'art. 24 della Legge Regionale, in possesso dei requisiti previsti all'art. 15 commi 1 e 2 di cui alla medesima normativa.
2) Per nucleo familiare si intende:

a) nuclei familiari costituiti dai coniugi e dai figli, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi anagraficamente. Fanno altresì parte del nucleo familiare, purché conviventi anagraficamente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;
b) nuclei familiari fondati sulla stabile convivenza more uxorio, nonché nuclei di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza, salvo che ne sia derivata la nascita di figli, deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria e deve essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Per i conviventi more uxorio, come da dichiarazione anagrafica rilasciata i sensi della L. 76/2016, non è necessaria la convivenza di due anni, essendo sufficiente che risultino conviventi alla presentazione della domanda.

<u>I minori in affido all'interno dei nuclei familiari sono equiparati a quelli adottivi e naturali.</u>

3) Qualora in sede di presentazione della domanda risulti che taluno dei componenti il nucleo richiedente sia in condizione certificata di invalidità, non autosufficienza o handicap con necessità di assistenza continuativa, che debba essere prestata da terze persone, è possibile specificare in domanda tale condizione. In questo caso devono essere indicati i nomi delle persone che prestano assistenza, in possesso di regolare contratto di lavoro in qualità di colf e assistenti familiari. Le persone inserite in domanda per tali finalità non fanno parte del nucleo familiare richiedente e non si procederà pertanto nei loro confronti all'applicazione della disciplina dell'art. 24 commi 3 e 4 della Legge Regionale né tanto meno della disciplina attinente alla verifica dei requisiti di cui all'art. 15 della medesima normativa e delle condizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento. In sede di presentazione della domanda ed in fase di assegnazione non si procederà alla verifica dei requisiti e delle condizioni in relazione a tali ulteriori persone non comprese nel nucleo familiare richiedente. In sede di assegnazione dell'alloggio di ERP si terrà conto, ai fini della definizione dello standard abitativo dell'alloggio da assegnare, della loro presenza. In questo caso troverà applicazione la disciplina della coabitazione finalizzata all'assistenza. È fatta comunque salva la facoltà delle persone che prestano assistenza di presentare autonoma domanda di accesso alla graduatoria.

3) MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Le domande di partecipazione al presente concorso debbono essere compilate unicamente sul modulo predisposto da ASP Seneca in distribuzione presso:

- **gli sportelli casa** di Asp Seneca, a cui **è possibile accedere esclusivamente previo appuntamento telefonando al numero 051/6878107 e 051/6878114**, sito in P.zza Marconi n. 7 a Calderara di Reno;

- scaricando il modello dal **sito Internet dell'ASP Seneca www.asp-seneca.it o dal sito Internet del Comune** di Calderara di Reno **www.comune.calderaradireno.bo.it** ;

Le domande presentate dopo la scadenza di cui sopra saranno escluse.

Del pari sono escluse le domande che non siano sottoscritte con le modalità previste dal presente Bando.

Con la firma apposta in calce alla domanda il richiedente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive indicate nella domanda medesima, impegnandosi a produrre, ove richiesta, l'idonea documentazione anche per quanto riguarda il possesso dei requisiti, come previsto nel presente bando di concorso

In particolare, per quanto concerne il possesso dei requisiti, il richiedente, utilizzando la specifica parte del modulo di domanda, dovrà dichiarare nei modi e agli effetti di cui al DPR 445/2000 e ss.mm.ii., che sussistono a suo favore i requisiti e le condizioni di cui alle lett. A) e B) del punto 1) del presente bando, nonché, in favore di sé stesso e dei componenti il proprio nucleo familiare, i requisiti di cui alle lett. C), D), E), dello stesso punto 1 del bando.

Il richiedente deve inoltre dichiarare la composizione del nucleo familiare richiedente che verrà presa in considerazione in sede di eventuale assegnazione di alloggio con ampliamento avvenuto nel tempo dovuto unicamente a nascite di figli, o adozioni o affidi o matrimoni.

L'istanza contiene una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000) con la quale il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, la presenza delle condizioni oggettive e soggettive di cui ai punti contrassegnati nella domanda.

Poiché ai sensi del citato DPR 445/00 i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da altro documento, alla domanda deve essere allegata copia degli stessi, nell'eventualità in cui il concorrente abbia dichiarato la sussistenza di tali condizioni, pena il mancato riconoscimento del punteggio relativo.

Il concorrente deve inoltre dichiarare la composizione del nucleo familiare richiedente che verrà preso in considerazione in sede di eventuale assegnazione di alloggio con ampliamento avvenuto nel tempo dovuto unicamente a nascite di figli, o adozioni o affidi o matrimoni. L'istanza contiene una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000) con la quale il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità la presenza delle condizioni oggettive e soggettive di cui ai punti contrassegnati nella domanda. Poiché ai sensi del citato DPR 445/00 i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da altro documento, alla domanda deve essere allegata copia degli stessi, nell'eventualità in cui il concorrente abbia dichiarato la sussistenza di tali condizioni, pena il mancato riconoscimento del punteggio relativo.

4) CONDIZIONI DI PUNTEGGIO

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal richiedente nella domanda, vengono attribuiti i seguenti punteggi:

A1) Situazione economica

Il punteggio è attribuito in fase di presentazione della domanda sulla base della dichiarazione economica ISEE. In sede di verifica per l'assegnazione, il punteggio è riconosciuto a condizione dell'esito positivo del procedimento di controllo:

ISEE DA € 0 A € 10.108,50	**2**
ISEE DA € 10.108,51 A € 20.217,01	**1**

A2) Unico genitore convivente anagraficamente con figlio/i minore/i

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto esclusivamente da un genitore e il/i proprio/i figlio/i a minore/i.
La condizione di punteggio sussiste anche nel caso di convivenza nucleo adulto genitore – bimbo con un familiare in rapporto di parentela di 1° e 2° grado.

La condizione è attribuita qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) Unico genitore che ha riconosciuto il/i minore/i;
b) Un genitore è: deceduto, detenuto in carcere, privo della responsabilità genitoriale;
c) Sussiste abbandono di uno dei due genitori accertato in sede giurisdizionale o dalla Pubblica Autorità competente in materia di Servizi Sociali o allontanamento in caso di violenza di cui al D.L. 93/2013;
d) Provvedimento di affidamento anche temporaneo del minore al genitore richiedente, certificato dalle autorità competenti. In caso di figli di stranieri extracomunitari la condizione deve essere verificabile da documentazione equiparata.

Al genitore viene equiparata, al fine del riconoscimento della condizione, la situazione di affido giurisdizionale di minore purché a carico fiscale e quella dell'ascendente con discendenti a carico fiscale.
Il punteggio è il seguente:

Per le condizioni di cui alle lettere a) b) c) e d)	**1**

A3) Nucleo familiare richiedente convivente anagraficamente con figli minori

Nucleo familiare nel quale, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, siano presenti figli minori.
Il punteggio è differenziato come segue:

Nucleo familiare richiedente con 1 minore	**1**
Nucleo familiare richiedente con 2 minori	**2**
Nucleo familiare richiedente con 3 minori	**3**
Nucleo familiare richiedente con 4 minori e oltre	**4**

A4) Anzianità e composizione del nucleo familiare
Nucleo familiare nel quale, alla data della presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, siano presenti persone che abbiano superato i 65 anni di età. L'anziano deve essere residente nel nucleo da almeno 1 anno dalla data di presentazione della domanda:

Presenza di persone che abbiano superato i 65 anni.	**1**

A5) Invalidità, handicap e non autosufficienza
La presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap o in situazione di invalidità o certificate non autosufficienti, è valutata quale condizione di punteggio qualora la situazione sia certificata dall'autorità competente alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione. Sono considerate le condizioni di punteggio:

a) **Gravità elevata o al 100%:**
 1) persone anziane ultrasessantacinquenni, certificate gravemente non autosufficienti dalla competente U.V.G.T. ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di anziani non autosufficienti (punteggio BINA non inferiore a 500 punti);
 2) persone con invalidità certificata pari al 100% ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;
 3) persone disabili permanenti e gravi, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, certificati ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;
 4) condizione di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute o minore ipoacusico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 11 ottobre 1990 n. 289 e successive modifiche ed integrazioni e delle altre disposizioni vigenti.

b) **Gravità media e superiore al 66%:**
 1) persone disabili con presenza di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, certificati ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;
 2) persone con invalidità certificata superiore al 66% e fino al 99% ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Qualora nel nucleo familiare siano presenti più componenti certificati di gravità elevata o media, ai sensi delle lettere del comma precedente, il punteggio è attribuito a ciascuno per intero. Non sono attribuiti punteggi cumulativi in caso di certificazioni plurime in capo alla medesima persona.

Condizione di gravità elevata	**2**
Condizione di gravità media	**1**

A6) <u>Persone e nuclei inseriti in percorsi comunitari</u>
Persone e nuclei familiare i quali, alla data della presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, siano inseriti in percorsi comunitari su progettualità condivisa con il Servizio Sociale Territoriale:

Persone e nuclei inseriti in percorsi comunitari	1

A7) <u>Condizione di coniuge o convivente che ha subito violenza</u>
Persona che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria risulti sottoposta a protezione dal coniuge o convivente per il rischio di incolumità per sé e per i figli.

Condizione di coniuge o convivente che ha subito violenza	1

<u>5) PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA</u>

Il Servizio competente provvede all'istruttoria delle domande presentate, verificandone la completezza e la regolarità e attribuendo, per ciascuna domanda, i punteggi sulla base della situazione dichiarata dal nucleo richiedente e accertata d'ufficio, al fine di determinare una graduatoria avente carattere provvisorio.

L'esame dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive in relazione alla corrispondenza tra atti, stati e fatti e quanto auto-certificato può essere effettuata dal Servizio competente:

a) attribuendo d'ufficio in sede istruttoria per l'inserimento della domanda in graduatoria condizioni di punteggio non dichiarate, qualora le stesse si possano evincere chiaramente dalla domanda e/o dai documenti eventualmente allegati e/o siano verificate sulla base dei dati in possesso di ASP Seneca e del Comune di Calderara di Reno;

b) attribuendo la condizione di punteggio maggiormente favorevole, in caso di condizioni di punteggio incompatibili

<u>È cura e responsabilità dei richiedenti comunicare al Servizio competente ogni variazione di domicilio</u> per eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima e all'invito a presentarsi presso gli uffici per le verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione. La mancata comunicazione della variazione di domicilio comporta, in caso di impossibilità del Servizio a mettersi in contatto con l'istante, l'esclusione della domanda dalla graduatoria e/o l'esclusione dall'assegnazione dell'alloggio.

Le domande che risultino formalmente non corrette possono essere regolarizzate. I cittadini richiedenti vengono a tal fine invitati a provvedere nei termini previsti dalla comunicazione, effettuata con i mezzi telematici consentiti dalla legge e dai regolamenti, all'ultimo domicilio conosciuto. La non ricezione della comunicazione non può essere imputata a responsabilità di ASP Seneca. Qualora l'istante non provveda alla regolarizzazione della domanda secondo le modalità evidenziate in sede istruttoria e/o non si presenti presso gli uffici del Servizio competente nei termini prefissati, la domanda viene esclusa dalla graduatoria, qualora la regolarizzazione non possa essere effettuata d'ufficio.

Il Servizio competente, nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora riscontri l'inattendibilità dei requisiti o di condizioni dichiarate nella domanda o la sussistenza di false e mendaci dichiarazioni provvede a segnalare ciò all'Autorità Giudiziaria in esecuzione della vigente normativa in materia di autocertificazione e la domanda viene esclusa dalla graduatoria.

Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per nascita, adozione o affidamento pre-adottivo, o le diminuzioni avvenute per decesso o altre cause, possono essere documentate anche dopo la presentazione della domanda e, se rilevati d'ufficio durante l'istruttoria della domanda, vengono considerati ai fini dell'attribuzione delle condizioni per la posizione nella graduatoria, a condizione che la richiesta degli interessati o la verifica d'ufficio sia effettuata entro l'approvazione della graduatoria definitiva.

Il Servizio competente provvede alla **formazione della graduatoria provvisoria, secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi, entro 30 giorni dalla chiusura del bando. La graduatoria viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Calderara di Reno per almeno 15 giorni consecutivi.** La graduatoria verrà altresì pubblicata sul sito internet istituzionale dell'ASP Seneca e del Comune di Calderara di Reno. Nella graduatoria sono indicate, per numero di protocollo, le domande dichiarate ammissibili, con il punteggio complessivo, le domande dichiarate inammissibili, nonché i modi e i termini per la presentazione dei ricorsi**. Le pubblicazioni sui siti istituzionali di Asp Seneca e all'Albo pretorio del Comune costituiscono formale comunicazione dell'esito della domanda presentata.** Non verrà inviata alcuna comunicazione mediante posta ordinaria.

Entro 15 giorni dal primo giorno di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio del Comune, gli interessati possono presentare ricorso: i richiedenti, che ritengono di avere diritto ad una diversa collocazione nella graduatoria per mutamento delle condizioni di punteggio dichiarate in domanda, possono presentare istanza di integrazione della precedente domanda, producendo la relativa documentazione entro e non oltre il termine indicato per presentare ricorso. La domanda precedentemente presentata verrà sostituita integralmente dalla nuova istanza a cui si farà riferimento ai fini delle successive verifiche ed adempimenti.

La **graduatoria definitiva**, da approvare con atto dirigenziale, sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

La graduatoria pubblicata non conterrà alcun riferimento al nominativo dei richiedenti, i quali sono identificati solo con il numero di protocollo della rispettiva domanda presentata.
Dell'esito **verrà data comunicazione individuale ai singoli richiedenti tramite lettera raccomandata**.

6) CRITERI DI ORDINAMENTO DELLE DOMANDE NELLA GRADUATORIA

Le domande sono ordinate nella graduatoria secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

a) mediante il punteggio attribuito in base all'esistenza delle condizioni oggettive e soggettive;
b) le domande appartenenti alla medesima classe di punteggio, di cui alla precedente lettera a) sono graduate tra loro dando precedenza ai nuclei familiari con il maggiore numero di figli a carico;
c) in caso di ulteriore parità di punteggio avrà priorità il nucleo con il valore ISEE più basso;

In sede di procedimento di controllo amministrativo formale e sostanziale sulle autocertificazioni inerenti alle domande presentate, qualora le domande perdano condizioni di punteggio, sono collocate insieme a quelle con le medesime condizioni di punteggio della graduatoria e ordinate in base al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

In sede di ricorso con esito negativo, qualora le domande non modifichino o perdano punteggio, sono collocate insieme a quelle con le medesime condizioni di punteggio della graduatoria e ordinate in base al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

7) ACCERTAMENTO DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI AL FINE DELL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

Il Servizio competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive che attribuiscono i punteggi ai nuclei che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria al fine dell'assegnazione di un alloggio. I requisiti e le condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda e al momento della verifica per l'assegnazione. In caso di verifica di perdita dei requisiti d'accesso la domanda è esclusa dalla graduatoria.

Agli interessati in posizione utile per l'assegnazione verrà inviata, all'ultimo domicilio conosciuto, apposita comunicazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, con la quale verranno invitati a provvedere alla presentazione della documentazione richiesta per la verifica di cui al comma 1 nei termini previsti dalla comunicazione stessa.

La non ricezione della comunicazione non può essere imputata a responsabilità di ASP Seneca. Qualora l'interessato non provveda alla consegna della documentazione richiesta, secondo le modalità evidenziate nella comunicazione o non si presenti presso gli uffici del Servizio competente nei termini prefissati, verrà escluso dall'assegnazione e dalla graduatoria, salvo la sussistenza di cause di forza maggiore adeguatamente documentate.

Qualora ASP Seneca accerti la non sussistenza dei requisiti e la loro perdita, nonché la mancanza delle condizioni oggettive e soggettive o il mutamento delle condizioni oggettive, si provvede a dare comunicazione di ciò all'interessato, il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà produrre la documentazione richiesta ad integrazione della domanda. Qualora detta documentazione non sia prodotta senza giustificato motivo, ovvero sia parziale o palesemente inattendibile, ASP Seneca dichiara l'esclusione dalla graduatoria.
In caso di variazione di punteggio, la domanda è collocata nella posizione di graduatoria seguente a quella dell'ultimo nominativo con pari punteggio.

Qualora la domanda venga diminuita nel punteggio o venga esclusa dalla graduatoria per assenza dei requisiti d'accesso o in esito ai controlli il richiedente ha facoltà di presentare ricorso, nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione ad Asp Seneca.

ASP Seneca può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti.

8) STANDARD ABITATIVO DEGLI ALLOGGI

L'alloggio è assegnato in base alla graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:

a) alla dimensione dell'alloggio e alla composizione numerica del nucleo;
b) all'utilizzo razionale degli alloggi tenendo conto di eventuali valutazioni pervenute dai servizi sociali.

Gli alloggi vengono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva.

ASP Seneca effettua l'assegnazione degli alloggi ai nuclei aventi diritto in base alla dimensione dell'alloggio, rapportata al numero dei componenti del nucleo familiare, individuando le varie tipologie di standard abitativo, come indicato dal D.M. 5 luglio 1975 che prevede: "*per ogni abitante deve essere assicurata una*

superficie abitabile non inferiore a metri quadrati 14, per i primi 4 abitanti, e metri quadrati 10 per ciascuno dei successivi".

Di seguito si indicano i parametri con il limite della tolleranza sulla rilevazione del + e – 5%:

- per gli alloggi mono stanza:
 1 persona – 28 mq (comprensivi del bagno);
 2 persone – 38 mq (comprensivi del bagno);

- per le altre tipologie di alloggi (bilocali, trilocali e quadrilocali) viene specificata la seguente metratura in relazione al numero dei componenti:
 - alloggio di mq. 28 e fino a mq. 39, assegnabile a nuclei composti da 1 persona;
 - alloggio di mq. 38 e fino a mq. 53, assegnabile a nuclei composti da 2 persone;
 - alloggio di mq. 42 e fino a mq. 59, assegnabile a nuclei composti da 3 persone;
 - alloggio di mq. 56 e fino a mq. 78, assegnabile a nuclei composti da 4 persone;
 - alloggio di mq. 66 e fino a mq. 92, assegnabile a nuclei composti da 5 persone;
 - alloggio di mq. 76 e fino a mq. 106 assegnabile a nuclei composti da 6 persone;
 - alloggio di mq. 86, e fino a mq. 120 assegnabile a nuclei composti da 7 persone;
 - alloggio di mq. 96 e fino a mq. 134, assegnabile a nuclei composti da 8 persone.

 Le superfici indicate si intendono utili, ai sensi del D.M. 801/77.

Ai fini dell'individuazione dello standard abitativo dell'alloggio, non possono essere considerati come regolari componenti il nucleo familiare gli ospiti di cui all'art. 27, comma 5 della Legge Regionale, coloro che non facciano ancora parte del nucleo familiare ai sensi dell'art. 27, comma 1, della medesima Legge Regionale e coloro che occupano irregolarmente l'alloggio.

Il Responsabile del Servizio competente può assegnare alloggi in deroga agli standard abitativi sopracitati, motivando il provvedimento assunto in relazione agli elementi che seguono:

a) assenza nel territorio comunale di alloggi di standard abitativo idonei, calcolati ai sensi del presente articolo;
b) assegnazione di un alloggio di standard abitativo di livello immediatamente inferiore a quello del nucleo familiare richiedente qualora uno dei componenti sia un minore di anni 14 e sussista una situazione di particolare emergenza abitativa.

9) INDIVIDUAZIONE E SCELTA DELL'ALLOGGIO

Il Servizio competente informa dell'assegnazione gli aventi diritto e, qualora sia possibile, prevede la facoltà per i medesimi di visionare l'alloggio proposto e disponibile per l'assegnazione, al fine di esprimere l'accettazione o rifiuto dell'alloggio, fissando comunque un termine massimo di sette giorni.
In caso di rinuncia si decade automaticamente dalla graduatoria. Tale eventualità comporta inoltre la decadenza dalla presa in carico del nucleo da parte del, servizio sociale territoriale e del progetto di sostegno. Gravi e documentati motivi eventualmente addotti dal nucleo, saranno oggetto di valutazione da parte del servizio competente.

In caso di disponibilità di alloggi privi di barriere architettoniche e/o dotati di appositi strumenti (es. servoscala), gli stessi dovranno prioritariamente essere assegnati a chi risulta in graduatoria e presenta impossibilità di deambulazione certificata da struttura pubblica.

10) CONTROLLI

Il richiedente dichiara nella domanda di accesso alla graduatoria di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi. Dichiara altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi della vigente normativa in materia.

In caso di assegnazione, sulla domanda e sulla situazione economica auto-certificata sono **sempre** effettuati i controlli diretti ad accertare la veridicità e la congruità di quanto dichiarato in via sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e successive modifiche e dell'art. 11 comma 6 del DPCM 159/2013 e s.m.i.
Le modalità organizzative per l'esperimento delle attività di controllo sono definite con atti gestionali.

Successivamente all'assegnazione e per tutta la durata del rapporto di locazione, sono effettuate le attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive uniche ISEE presentate dagli assegnatari per le finalità di legge.
Al fine dell'attivazione del procedimento di controllo, in sede di verifica requisiti è consegnata apposita comunicazione agli interessati con l'indicazione del termine per rispondere a quanto rilevato.

Si procederà all'esclusione dalla graduatoria e dall'assegnazione dell'alloggio nei seguenti casi:

1) accertamento di dichiarazioni sostitutive non veritiere;
2) accertamento della perdita dei requisiti inerenti alla partecipazione della domanda all'accesso o alla permanenza in graduatoria;
3) accertamento di non completezza, di non veridicità e di non congruità dei dati dichiarati, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4) in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta in sede di verifica dei requisiti di cui al precedente comma 4).

11) PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

L'assegnazione è effettuata con provvedimento amministrativo trasmesso al soggetto gestore del patrimonio immobiliare (ACER Bologna), anche a mezzo telematico, per la stipula del contratto di locazione con l'assegnatario.

A tal fine il soggetto gestore convoca l'assegnatario per la stipula del contratto di locazione e la consegna dell'alloggio, ad avvenuto ricevimento del provvedimento di assegnazione.

Dopo la stipula del contratto e la consegna dell'alloggio, quest'ultimo deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro quaranta giorni, salvo proroga concessa dal Servizio competente, a seguito di domanda motivata. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la revoca dell'assegnazione, la definitiva esclusione dalla graduatoria e l'interdizione dalla partecipazione a successivi bandi per il periodo di due anni, da emanarsi con provvedimento dirigenziale.

12) PRESENTAZIONE NUOVA DOMANDA O INTEGRAZIONE

Le integrazioni delle domande già presentate e le nuove domande per l'aggiornamento della graduatoria definitiva potranno essere presentate entro 10 mesi dalla esecutività della precedente graduatoria.
Gli aggiornamenti della graduatoria sono approvati entro 2 mesi dal termine della ricezione delle domande.

Per gli aggiornamenti della graduatoria sono introdotti i seguenti criteri di graduazione per le nuove domande collocate a pari punti e per le domande già in graduatoria che, a seguito della presentazione di integrazioni, vengono a collocarsi in una classe di punteggio superiore a pari punti:

a) le nuove domande e quelle integrate sono collocate in coda a quelle della medesima classe di punteggio già graduate in sede di formazione della precedente graduatoria;
b) le domande appartenenti alla medesima classe di punteggio di cui alla precedente lettera a) sono graduate tra loro dando precedenza ai nuclei familiari con il maggiore numero di figli a carico;
c) in caso di ulteriore parità di punteggio avrà priorità il nucleo con il valore ISEE più basso;

13) DECADENZA E RISOLUZIONE

L'assegnatario è obbligato ad accettare la proposta dell'Ufficio casa circa l'assegnazione definitiva di un idoneo alloggio ERP del Comune di Calderara di Reno da graduatoria ERP ordinaria, salvo gravi e documentati motivi che saranno oggetto di valutazione da parte del sevizio competente, al fine di rendere disponibile l'alloggio di emergenza ad altro nucleo familiare bisognoso e idoneo, pena la risoluzione di diritto del contratto di locazione e la decadenza dal beneficio.

Pertanto l'assegnatario **è obbligato, durante l'intera permanenza nell'alloggio, ad effettuare annualmente domanda di accesso alla graduatoria del bando ERP del Comune di Calderara di Reno, pena la venuta meno del requisito F) e la conseguente decadenza dall'assegnazione.**

Il contratto di locazione si risolverà di diritto alla scadenza della convenzione con il Comune di Bologna, oltre ad eventuali proroghe, e il beneficiario sarà tenuto al rilascio dell'alloggio.

14) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali contenuti nella domanda di ammissione al contributo economico per la rinegoziazione delle locazioni esistenti e la stipula di nuovi contratti a canone concordato, saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l'esecuzione degli adempimenti e secondo le finalità previste dalla vigente normativa.
In relazione a quanto sopra, il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Per quanto concerne il trattamento dei dati sensibili, essi sono raccolti dall'Amministrazione in osservanza alle disposizioni di legge vigenti e previo consenso scritto dell'interessato, espresso contestualmente alla presentazione dell'istanza.

I dati conferiti, compresi quelli sensibili, potranno essere comunicati e diffusi per le finalità e nei casi previsti dalla legge, a soggetti pubblici.

Il titolare del trattamento è l'Azienda Servizi alla Persona "Seneca".

Il dichiarante può esercitare i diritti in materia di protezione dei dati personali per accesso, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, rivolgendosi al responsabile del trattamento.

Il presente bando è consultabile sul sito Internet di ASP Seneca: www.asp-seneca.it e sul sito Internet del

Comune di Calderara di Reno www.comune.calderaradireno.bo.it ;

Il Responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore Servizi Sociali Territoriali e Politiche Abitative, D.ssa Ilaria Aprile.

L'Ufficio Competente responsabile dell'istruttoria è l'Ufficio Politiche abitative di Asp Seneca.

Per informazioni e supporto della domanda è possibile contattare l'Ufficio Politiche abitative al n. 0516878107 / 0516878114 oppure inviando una mail a politicheabitative@asp-seneca.it.

L'ASP Seneca non assume responsabilità per la dispersione delle domande, della documentazione e delle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni fornite dal richiedente né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.